

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

ASSOCIAZIONE "VOLONTARI MILANO APERTA ODV"



Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Volontari Milano Aperta ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV devono essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata. L'associazione potrà istituire sedi operative secondarie.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
 - perseguire finalità di affermazione, difesa e tutela dei diritti umani, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, per favorire la consapevolezza e l'esercizio concreto degli stessi;
 - diffondere la giustizia sociale quale valore fondante della comunità;
 - promuovere l'etica della solidarietà a sostegno di coloro che, privi delle necessarie capacità di azione, non hanno alcuna possibilità di tutelare i propri interessi vitali e sono privati di risposte adeguate al proprio bisogno sul piano economico, sanitario, legale, assistenziale, culturale, abitativo, ambientale, relazionale;
 - operare secondo un principio di sussidiarietà con le istituzioni pubbliche allo scopo di promuovere i diritti di cittadinanza attiva alla base della nostra carta costituzionale e affrontare la lotta alle nuove povertà economiche, sociali, relazionali;
 - affermare la cultura del volontariato in tutte le sue forme e manifestazioni, in quanto espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro.

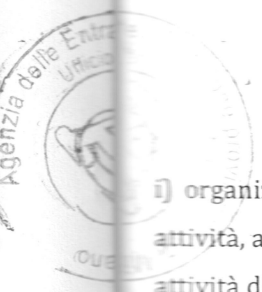
Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lu

[Signature]



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

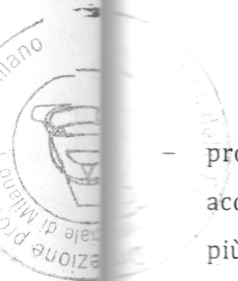
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere, organizzare e realizzare attività di ascolto, orientamento e ricerca del lavoro, anche tramite contatti con Agenzie del Lavoro e guidando le persone in un percorso di autonomia nella ricerca attiva del lavoro;
- accompagnare e guidare le persone nelle pratiche relative ai documenti personali e nei contatti con le istituzioni e i servizi sociali e indirizzarle ai servizi del territorio;
- promuovere, organizzare e realizzare attività finalizzate a portare un primo aiuto concreto attraverso l'erogazione di beni di prima necessità e attività di orientamento sulle opportunità di accoglienza alle persone senza dimora al fine di avviare una relazione personale di fiducia e di possibili recuperi;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di ricerca alloggi sociali di provvisoria sistemazione in particolare nei periodi freddi;
- promuovere, organizzare e realizzare corsi di lingua e cultura italiana a diversi livelli per immigrati in situazione di svantaggio sociale ed economico al fine di facilitarne il percorso di integrazione;
- promuovere, organizzare e realizzare corsi di informatica di base per far acquisire le competenze per la ricerca attiva del lavoro;

- 
- 
- promuovere, organizzare e realizzare attività di ricerca e accompagnamento a centri di accoglienza, dormitori, strutture ambulatoriali o medico sanitarie per l'assistenza alle categorie più deboli;
 - promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività attinente allo scopo associativo e alle attività di interesse generale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari:

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

